

SENATO DELLA REPUBBLICA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1954

(33^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

INDICE

Disegni di legge:

« Ammissione di stranieri agli esami per il conferimento dell'abilitazione alla libera docenza » **(304-B)** (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE	Pag. 405, 406
DONINI	406
GIARDINA, <i>relatore</i>	406
JERVOLINO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	406

« Norme per l'ammissione dei laureati e diplomati ciechi agli esami di abilitazione all'insegnamento e a concorsi a cattedre » **(430-B)** (D'iniziativa del senatore Cermignani) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	406
CERMIGNANI	407
JERVOLINO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	407
LAMBERTI	407, 408

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Caristia, Cermignani, Ciasca, Di Rocco, Donini, Elia, Giardina, Lamberti, Merlin Angelina, Negroni, Page, Paolucci di Valmaggione, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore, Tirabassi e Zamotti Bianco.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Maria Jervolino.

LAMBERTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Ammissione di stranieri agli esami per il conferimento dell'abilitazione alla libera docenza » **(304-B)** (Approvato dalla Camera, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ammissione di stranieri agli esami per il conferimento dell'abilitazione alla libera docenza », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera.

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico modificato dalla Camera, di cui do lettura:

Articolo unico.

Alla legge 26 marzo 1953, n. 188, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 2-bis. — « Possono essere ammessi agli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza anche stranieri, che siano in possesso di diploma di laurea o di specializzazione o perfezionamento conseguito presso Università od Istituti superiori italiani, oppure

di titolo equipollente a quello richiesto per l'ammissione dei cittadini italiani. Tale equiparazione è stabilita con disposizione del Ministero della pubblica istruzione, tenuto conto del trattamento di reciprocità.

L'abilitazione è conferita indipendentemente dal numero massimo delle docenze previste per ciascuna disciplina.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alla sessione d'esami di abilitazione alla libera docenza indetta per l'anno 1953 ».

Ricordo che il testo da noi approvato era il seguente :

Articolo unico.

Alla legge 26 marzo 1953, n. 188, è aggiunto il seguente articolo :

Art. 2-bis. — « Possono essere ammessi agli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza anche stranieri, che siano in possesso di diploma di laurea o di specializzazione o perfezionamento conseguito presso Università od Istituti superiori italiani.

L'abilitazione è conferita indipendentemente dal numero massimo delle docenze previste per ciascuna disciplina.

Le abilitazioni concesse ai sensi del presente articolo non sono soggette a conferma, nè danno titolo all'esercizio della libera docenza presso Università od Istituti d'istruzione superiore italiani anche se, successivamente, gli abilitati abbiano ottenuto la cittadinanza italiana.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alla sessione d'esami di abilitazione alla libera docenza indetta per l'anno 1953 ».

GIARDINA, *relatore*. La VI Commissione della Camera dei deputati ha approvato l'articolo 2-bis con una aggiunta relativa alla equipollenza dei titoli per l'ammissione alla libera docenza, aggiunta che io credo possa essere senz'altro approvata. Ha poi soppresso il penultimo capoverso che suonava così: « Le abilitazioni concesse ai sensi del presente articolo non sono soggette a conferma nè danno titolo all'esercizio della libera docenza presso Università od Istituti di istruzione superiori italiani anche se, successivamente, gli abilitati abbiano ottenuto la cittadinanza italiana ». Questa sop-

pressione è spiegabile con il fatto che dipende esclusivamente dall'autorità italiana la facoltà di esercizio della libera docenza da parte degli stranieri; quindi il capoverso può essere soppresso senza alcun inconveniente. Io ritengo pertanto che si possa senz'altro approvare il disegno di legge nel testo modificato dalla VI Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 17 novembre 1954.

DONINI. Io sono profondamente lieto delle modifiche apportate dalla VI Commissione della Camera dei deputati al testo di questo disegno di legge, poichè in esse si è tenuto conto di alcune osservazioni che proprio dalla mia parte erano state fatte: in primo luogo di quella concernente la reciprocità, che è un concetto di semplice dignità nazionale; in secondo luogo poi non si è svalutato in partenza, con la dichiarazione che tali abilitazioni non danno titolo all'esercizio della libera docenza, il conferimento di titoli che avviene con la massima serietà e con tutte le garanzie tanto più quando si tratta di stranieri. Esprimo quindi il mio consenso assoluto sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati ed a nome del mio Gruppo dichiaro di votare a favore del disegno di legge.

JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Cermignani: « Norme per l'ammissione dei laureati e diplomati ciechi agli esami di abilitazione all'insegnamento e a concorsi a cattedre » (430-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Cermignani: « Norme per

l'ammissione di laureati e diplomati ciechi agli esami di abilitazione all'insegnamento e a concorsi a cattedre », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Poichè il senatore Condorelli, relatore di questo disegno di legge, è assente, illustrerò io stesso brevemente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, che sono del resto di limitata importanza.

All'articolo 1 l'espressione « pubbliche scuole » è stata sostituita con l'altra « scuole statali e pareggiate »; alla fine dell'articolo alla frase « e per tutte quelle altre materie che non comportino la correzione di elaborati di classe, o esperienze di laboratorio », sono state aggiunte le parole « o esercitazioni grafiche ». Questa modifica ha riferimento anche con la discussione svoltasi nella nostra Commissione al fine di precisare il concetto di esercitazioni scritte.

L'articolo 3 poi è stato formalmente modificato così: « Agli effetti dell'articolo 1 della presente legge, sono abrogate per gli insegnanti ciechi le norme relative ai limiti di età per la partecipazione ai concorsi ». La dizione da noi approvata era invece la seguente:

« Agli effetti dell'articolo 1 della presente legge, sono estese agli insegnanti ciechi le norme preferenziali fissate per gli invalidi di guerra dal decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge 27 dicembre 1934, n. 2152, e successive modificazioni.

La dizione approvata dalla Camera dei deputati appare, al confronto, più breve e più chiara.

Gli stessi interessati chiedono che questo disegno di legge sia approvato senza ulteriori indugi. È stato da me il presidente dell'Associazione dei ciechi il quale, dichiarando di esser lieto del testo approvato dalla Camera dei deputati, ha rivolto preghiera che il Senato dia il suo assenso ed approvi senz'altro questo disegno di legge.

Sulle modifiche apportate dalla Camera dichiaro aperta la discussione.

CERMIGNANI. Questo disegno di legge torna con alcune modifiche apportate dalla Camera dei deputati e specialmente con la modificazione del testo dell'articolo 3 con la quale

è stata soppressa l'estensione delle norme preferenziali, previste nel vecchio articolo che facevano riferimento al trattamento per gli invalidi di guerra fissato dal decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge 27 dicembre 1934, n. 2152, e successive modificazioni. Anch'io, come il nostro Presidente, ho avuto occasione di prendere contatto con i rappresentanti della categoria interessata, i quali mi hanno detto che è conveniente accettare il testo della legge che ci viene dalla Camera dei deputati, salvo ad apportarvi, in un secondo momento, sulla base di una nuova esperienza, ulteriori modifiche, allargando i benefici della legge stessa, nei termini più convenienti.

Poichè sono stato assente durante la discussione del disegno di legge avvenuta precedentemente, colgo l'occasione per ringraziare il Presidente della Commissione ed i colleghi che hanno partecipato con tanta passione e senso di responsabilità alla discussione di questo provvedimento.

Ringrazio a titolo personale e, soprattutto, ringrazio a nome della categoria interessata.

LAMBERTI. Dichiaro innanzitutto di concordare con l'invito fattoci dal Presidente e ripetuto dal proponente senatore Cermignani, invito che riecheggia il desiderio della categoria interessata, che il disegno di legge sia approvato come è per evitare un ulteriore allungamento dell'*iter* parlamentare che già fino ad ora non si può dire sia stato molto breve. Vorrei aggiungere che in sostanza alcune delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati mi trovano consenziente. Debbo fare soltanto un'osservazione e ciò più come affermazione di principio che come proposta di emendamento: l'articolo 1 del disegno di legge è stato emendato dalla Camera dei deputati nella sua prima parte sostituendo la dizione « pubbliche scuole » con l'altra « scuole statali e pareggiate » specificando quindi che per pubbliche scuole si intendono sia le statali che le pareggiate. Ma poi c'è da tener presente che l'articolo 2 specifica che quello che non era consentito per le scuole pubbliche poteva essere consentito per le scuole non statali, nel senso che queste scuole nella loro autonoma responsabilità avrebbero potute servirsi di insegnanti.

ciechi anche per materie diverse da quelle previste nell'articolo 1. Questo mi sembra che sarebbe stato perfettamente ragionevole sia in omaggio all'autonomia che le scuole non statali debbono aver riconosciuta, sia anche in omaggio alle particolari condizioni in cui talvolta l'insegnamento si svolge nelle scuole non statali, che spesso sono scuole interne di collegi dove non si pone un problema di disciplina che invece può essere vivo e grave nelle scuole statali generalmente piuttosto affollate, sia per altri motivi che adesso è inutile indicare. Perciò io dichiaro che, nel complesso, sotto questo profilo ero più favorevole al testo originale. Tuttavia l'invito a concludere l'esame di questo disegno di legge che prevede alcuni benefici per una categoria degna in ogni modo della nostra simpatia mi trova molto sensibile e dichiaro che voterò a favore di questo disegno di legge; desidero però che rimanga negli atti la mia osservazione.

JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole al testo approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE, *relatore*. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Passiamo ora alla votazione degli articoli con le modifiche apportate dalla Camera:

Art. 1.

I laureati e diplomati ciechi sono ammessi alla partecipazione ai concorsi per l'insegnamento nelle scuole statali e pareggiate per le materie giuridiche ed economiche, la storia, la filosofia, la musica e il canto, e per tutte quelle altre materie che non comportino la correzione di elaborati di classe, esperienze di laboratorio o esercitazioni grafiche.

(È approvato).

Art. 2.

Essi sono anche ammessi agli esami per l'abilitazione all'insegnamento di tutte le materie non comprese nell'articolo precedente; l'efficacia di tale abilitazione è però limitata all'insegnamento nei soli Istituti specializzati per l'istruzione dei ciechi.

(È approvato).

Art. 3.

Agli effetti dell'articolo 1 della presente legge, sono abrogate per gli insegnanti ciechi le norme relative ai limiti di età per la partecipazione ai concorsi.

(È approvato).

Ricordo che anche il titolo del disegno di legge che originariamente era il seguente: « Ammissione dei laureati e diplomati ciechi a concorsi per cattedre di materie che non comportino correzione di elaborati scritti o esperienze di laboratorio ed estensione ad essi concorrenti delle norme preferenziali di cui al decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive », è stato così modificato: « Norme per l'ammissione dei laureati e diplomati ciechi agli esami di abilitazione all'insegnamento ed a concorsi a cattedre ».

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.